

Trib. Nuoro, 30/09/2020, n. 320 - Rel. Dott.ssa Federica Meloni

«La proposizione della domanda per l'indegnità di cui all'art. 463 c.c. non è in nessun modo subordinata al verificarsi della morte della persona della cui successione si tratta» (Massima non ufficiale)

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.

Con atto di citazione ritualmente notificato i coniugi [Omissis] e [Omissis] convenivano in giudizio [Omissis], figlio nato dalla loro unione, al fine di vederne dichiarata l'indegnità a succedergli.

In particolare l'attore esponeva che il convenuto [Omissis] era stato giudicato colpevole dell'omicidio della sorella [Omissis], anch'essa figlia degli attori, nonché del sig. [Omissis]. Secondo la ricostruzione di parte attorea, tale circostanza integrerebbe uno dei presupposti previsti dall'art. 463 c.c., rubricato "casi di indegnità" e, per questo motivo, chiedevano che fosse dichiarata l'indegnità del convenuto a succedergli.

Si costituiva in giudizio il convenuto [Omissis], il quale eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di parte attrice.

In particolare, rilevava l'inammissibilità di tale domanda per assenza dei presupposti necessari per il relativo esperimento. Secondo la ricostruzione di parte convenuta, ai fini della proposizione di tale domanda sarebbe infatti necessario non "soltanto l'attuazione di una delle condotte di cui all'art. 463 del Cod. Civ., ma, bensì, anche l'evento "morte" del titolare del patrimonio contro il quale la condotta indegna è stata rivolta, con la necessaria maturazione del diritto a succedervi da parte del potenziale indegno.

Più precisamente, per poter esperire l'azione di indegnità è necessario, in primo luogo, che il convenuto si sia reso colpevole di atti gravemente pregiudizievoli verso il de cuius e possa conseguentemente trarre vantaggio patrimoniale succedendogli." Secondo il convenuto tali presupposti non si sarebbero verificati, giacché la condotta pregiudizievole non era rivolta verso gli attori, né si era verificata la morte di tali soggetti.

A sostegno di tale ricostruzione veniva evidenziato il tenore letterale dell'art. 463 c.c., il quale con la formula "è escluso dalla successione come indegno" lascerebbe intendere che, affinché si possa proporre azione per l'indegnità, sia necessaria l'apertura della successione, ossia la morte del de cuius.

Inoltre, eccepiva un difetto di legittimazione e di interesse ad agire, dal momento che per proporre l'azione di cui all'art. 463 c.c. sarebbe necessario – secondo la

prospettazione del convenuto – un interesse patrimoniale alla dichiarazione di indegnità. Tale interesse sarebbe certamente rinvenibile in capo ai coeredi, il cui interesse a carattere patrimoniale sarebbe costituito dall'intento di accrescere la propria quota di eredità; ma difetterebbe in capo alla persona della cui successione si tratta, cosicché solo i coeredi potrebbero proporre azione per l'indegnità.

Il processo proseguiva attraverso lo scambio delle note telematiche.

Parte attrice contestava che la morte della persona della cui successione si tratta costituisse presupposto essenziale all'esperimento dell'azione di indegnità, adducendo a sostegno della propria tesi l'art. 466 c.c., che disciplina la riabilitazione dell'indegno.

Veniva contestato altresì che fosse necessario porre in essere atti direttamente pregiudizievoli nei confronti della persona della cui successione si tratta, precisando che la condotta posta in essere da [Omissis] avesse integrato uno dei presupposti di cui all'art. 463 c.c.

Inoltre, si sosteneva che l'interesse degli attori avesse certamente carattere patrimoniale, dal momento che, in difetto della dichiarazione di indegnità, parte convenuta sarebbe divenuta titolare di una quota indisponibile dell'eredità.

Per contro, parte convenuta insisteva nel ritenere che tale interesse non fosse patrimoniale, giacché tale sarebbe stato solo se gli attori avessero avuto la possibilità di subentrare nella delazione ereditaria, circostanza, quest'ultima, impossibile.

Precisava inoltre che non si poteva configurare la pronuncia sull'indegnità come da prospettazione di parte attrice, ossia come "un mero accertamento giudiziale dell'incapacità a succedere del convenuto, giacché non si tiene conto della ratio propria della norma che, invece, configura l'indegnità come una sanzione civile di esclusione dalla successione".

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 463 c.c. prevede una serie di azioni, sanzionate con l'esclusione del potenziale erede dalla successione. Si tratta di condotte attribuibili dallo stesso potenziale erede, le quali da un lato sono astrattamente idonee ad assicurargli un indebito vantaggio nell'ambito della successione, dall'altro lato determinano un pregiudizio alla persona della cui successione si tratta o agli altri coeredi. Pertanto l'ordinamento, di fronte al giudizio di riprovevolezza sociale mosso nei confronti di colui che, attraverso condotte delittuose o comunque illecite, si avvantaggi economicamente, reagisce prevedendo l'esclusione dalla successione come indegno dell'colpevole. D'altro canto, la disposizione in esame finisce per tutelare l'integrità fisica e morale della persona della cui successione si tratta (art. 463 c.c., co. 1, num. 1 - 3 bis), nonché la sua capacità di testare (art. 463 c.c., co. 1, num. 4 - 6).

Ha da sempre generato particolari contrasti in giurisprudenza la discussione circa la natura giuridica di questo istituto.

Un primo orientamento ritiene che la disposizione preveda che, al verificarsi di una delle ipotesi previste, il potenziale erede venga automaticamente escluso dalla successione, anche prescindendo da una pronuncia del giudice. Per tali ragioni, un'eventuale sentenza sul punto avrà carattere meramente dichiarativo.

Un secondo orientamento sostiene, invece, che l'indegnità non conseguirebbe al semplice verificarsi delle condotte previste, ma sarebbe necessaria una sentenza che, in concreto, applichi la sanzione. Quest'ultima avrebbe dunque carattere costitutivo, determinando essa stessa una modifica della realtà giuridica. I sostenitori di questa tesi ritengono dunque che l'indegnità non si configuri come uno status giuridico o come una forma di incapacità, bensì come una sanzione civile.

Orbene, svolte queste considerazioni generali, nel merito occorre rilevare che parte convenuta non ha mai negato di aver posto in essere una delle condotte integranti i presupposti di cui all'art. 463 c.c., così come allegato da parte attrice.

Pertanto, è da ritenersi fatto non specificamente contestato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che [Omissis], convenuto in questo giudizio, sia stato riconosciuto penalmente responsabile della morte di [Omissis] e di [Omissis], rispettivamente genero e figlia dei coniugi [Omissis] e [Omissis] attori in questo giudizio.

Occorre, invece, analizzare le censure di parte convenuta inerenti all'ammissibilità dell'azione: secondo la sua prospettazione, l'azione sarebbe inammissibile per difetto delle necessarie condizioni dell'azione, ossia per difetto di possibilità giuridica, di interesse ad agire e di legittimazione ad agire.

Sulla possibilità giuridica.

Perché un'azione sia giuridicamente possibile è necessario:

- che essa sia volta alla tutela di una posizione giuridica soggettiva riconosciuta dall'ordinamento;
- che tale domanda sia diretta all'ottenimento di un provvedimento possibile, rientrante dunque in uno dei modelli previsti dal legislatore.

Relativamente alla possibilità giuridica, si osservano diverse critiche mosse da parte del convenuto:

- 1) sul piano sostanziale, non vi sarebbe alcun diritto da tutelare, dal momento che il convenuto non avrebbe posto in essere condotte direttamente pregiudizievoli verso la persona della cui successione si tratta;
- 2) sul piano processuale, l'esperibilità dell'azione di cui all'art. 463 c.c. sarebbe subordinata al verificarsi della morte della stessa persona della cui successione si tratta; inoltre, non essendosi ancora aperta la successione, non si potrebbe ammettere alcuna pronuncia di carattere costitutivo che determini l'esclusione dalla stessa successione.

Occorre prendere in esame singolarmente queste contestazioni.

In primo luogo, in merito al riconoscimento del diritto sul piano sostanziale, parte convenuta nel proprio atto di costituzione e risposta così argomentava: “Più precisamente, per poter esperire l’azione di indegnità è necessario, in primo luogo, che il convenuto si sia reso colpevole di atti gravemente pregiudizievoli verso il de cuius e possa conseguentemente trarre vantaggio patrimoniale succedendogli”.

Come si è già osservato, l’istituto dell’indegnità sanziona condotte che ledono in via diretta ed esclusiva l’integrità fisica della persona della cui successione si tratta (art. 463 c.c., co. 1, num. 1). È pur vero che la disposizione contempla altre ipotesi nelle quali viene - primariamente - offesa l’integrità fisica di altri soggetti, e - solo in via indiretta e mediata - l’integrità morale della persona della cui successione si tratta. È il caso dell’uccisione dei discendenti di tale soggetto (art. 463 c.c., co. 1, num. 1), fattispecie nella quale rientra il caso di cui si tratta.

È dunque pacifico che la condotta posta in essere da [Omissis] rientri fra i casi di indegnità di cui all’art. 463 c.c. (specificamente art. 463 c.c., co. 1, num. 1), determinando l’insorgere di un diritto a promuovere l’azione di indegnità.

In secondo luogo, parte convenuta lamenta che l’azione di cui all’art. 463 c.c. non sarebbe ammissibile in quanto non si sarebbe realizzato uno dei presupposti necessari per il relativo esperimento. In particolare, secondo tale ricostruzione perché l’azione possa essere promossa deve prima verificarsi la morte della persona della cui successione si tratta. “La domanda ex adverso proposta prima che infondata è, all’evidenza, inammissibile per carenza dei presupposti utili e necessari per il suo esperimento.

Ed invero, costituisce per niente originale di dati tratteggiati in decennale giurisprudenza che il presupposto logico-giuridico sul quale si fonda l’azione di indegnità non è soltanto l’attuazione di una delle condotte di cui all’art. 463 del Cod. Civ., ma, bensì, anche l’evento “morte” del titolare del patrimonio contro il quale la condotta indegna è stata rivolta, con la necessaria maturazione del diritto a succedervi da parte del potenziale indegno.”

A ben vedere, tale censura attiene non tanto al riconoscimento del diritto sul piano sostanziale, quanto alla sua tutela sul piano processuale. In questo caso, è bene prendere le mosse proprio dai principi che regolano questa relazione.

L’art. 24 co. 1 della Costituzione prevede che “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”; nell’accezione che qui interessa, stabilisce il principio di necessaria correlazione tra riconoscimento della situazione giuridica sul piano sostanziale e relativa tutela giurisdizionale. Ne deriva quale corollario che il legislatore processuale non può arbitrariamente intervenire sulla disciplina dell’azione in modo da rendere impossibile o difficoltosa la tutela giurisdizionale di una posizione giuridica riconosciuta sul piano sostanziale. A fortiori, non si potrebbe prevedere un simile restringimento del diritto di azione senza un’espressa previsione legislativa.

Tale previsione non si rinviene fra le norme del codice in materia di indegnità: non è presente alcuna norma che subordini l'ammissibilità dell'azione di cui all'art. 463 c.c. alla morte della persona della cui successione si tratta.

È pure da escludere che tale ancoraggio normativo possa essere rinvenuto attraverso una lettura dell'art. 463 c.c. orientata in questo senso, così come sostenuto da parte convenuta: "In secondo luogo, lo stesso tenore letterario dell'art. 463 Cod. Civ., che esordisce con l'incipit: "È escluso dalla successione come indegno:", lascia chiaramente intendere che elemento imprescindibile per l'esercizio dell'azione di indegnità è la "successione", che secondo l'art. 456 Cod. Civ. si apre solo con il verificarsi dell'evento morte del titolare del patrimonio.

In altri termini, l'indegnità a succedere, prevalentemente considerata come una forma di sanzione civile, può essere applicata dal giudice solo nei confronti del chiamato all'eredità e nel caso in cui sia aperta la successione."

È indubbio che la disposizione in esame faccia riferimento alla successione, ma non prevede in nessuna sua parte che tale successione debba essere aperta nel momento in cui si propone l'azione di indegnità. Tale espressione fornisce certamente alcune coordinate utili alla delimitazione della fattispecie, ma nessuna di queste ha carattere temporale.

A ben vedere, l'azione di indegnità deve essere proposta una volta aperta la successione solo nel caso di uccisione della persona della cui successione si tratta (art. 463 c.c., co. 1, num. 1), ma per pura necessità pratica: in questo caso, infatti, dalla condotta prevista quale causa di

indegnità deriva direttamente la morte della persona della cui successione si tratta e quindi l'apertura della relativa successione. Se questi due eventi (ossia la morte e l'apertura della successione) non si realizzassero, l'azione non sarebbe esperibile, non per il mancato verificarsi di un evento previsto come presupposto necessario per l'ammissibilità dell'azione, ma solo perché non si potrebbe ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 463 c.c., co. 1, num. 1.

Nelle altre ipotesi non vi è alcun motivo di attendere la morte della persona della cui successione si tratta, essendosi già verificata una delle condotte previste dall'art. 463 c.c..

Inoltre, emerge un ulteriore argomento in contrasto con il significato attribuito da parte convenuta al termine "successione". Si tratta dell'art. 466 c.c. rubricato "riabilitazione dell'indegno", il quale prevede che "chi sia incorso nell'indegnità è ammesso a succedere quando la persona della cui successione si tratta ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento". Contrariamente alla tesi di parte convenuta, sebbene si faccia riferimento alla successione, è evidente che in questa fattispecie la successione non sia ancora aperta, essendo la persona della cui successione si tratta ancora in vita, ben potendo abilitare il soggetto indegno con atto

pubblico o testamento. Se dunque già da una sommaria lettura dell'art. 463 c.c. non sembrava opportuno dare al termine "successione" il valore di presupposto temporale necessario per l'esperimento dell'azione di indegnità, sulla base di questo ulteriore argomento tale ricostruzione appare decisamente insostenibile.

Pertanto, si deve ritenere che la proposizione della domanda per l'indegnità di cui all'art. 463 c.c. non sia in nessun modo subordinata al verificarsi della morte della persona della cui successione si tratta.

Nemmeno l'art. 464 c.c. può essere addotto quale argomento letterale a favore dell'opposta tesi. Infatti, è pur vero che tale disposizione imponga l'obbligo per l'indegno di restituire i frutti percepiti indebitamente dopo l'apertura della successione, prevedendo dunque che l'azione ex art. 463 c.c. sia esperita in seguito all'apertura della successione; ma in nessun modo si può, per questa ragione, ritenere che tale previsione precluda la possibilità di esperire l'azione di indegnità anche in un momento precedente.

Pertanto, non residuando ulteriori dubbi sulla possibilità giuridica dell'azione proposta da parte attorea, si deve ammettere che sotto questo profilo tale domanda sia pienamente ammissibile.

Sull'interesse ad agire.

Si è detto che l'azione di cui all'art. 463 c.c. mira all'ottenimento di una sentenza costitutiva. Ai sensi dell'art. 2908 c.c. le sentenze costitutive sono azioni tipiche, in quanto possono essere pronunciate nei soli casi previsti dalla legge. In particolare, nel caso di specie si tratta di un'azione costitutiva "necessaria", in quanto il titolare del diritto non ha altro mezzo, per ottenere la modifica del rapporto giuridico, se non il ricorso all'autorità giurisdizionale; in tali casi, proprio perché il soggetto agente non ha altri mezzi, l'interesse ad agire è in re ipsa. Pertanto, nel caso in cui sia realizzata la fattispecie prevista astrattamente dal legislatore, l'azione sarà esperibile, non occorrendo alcun accertamento in concreto relativamente all'interesse ad agire.

Al contrario, se tale fattispecie non dovesse essersi realizzata, il giudice rigetterà la domanda, non per carenza di interesse, ma perché non vi è alcuna situazione giuridica soggettiva da tutelare.

Sulla legittimazione ad agire.

La legittimazione attiva, per il già richiamato principio di correlazione fra situazione giuridica sostanziale e tutela giurisdizionale (art. 24 della Costituzione), ricorre di norma in capo al titolare della situazione giuridica sostanziale. Di conseguenza, l'analisi della titolarità dell'azione si riassume nell'analisi della titolarità della situazione giuridica che si assume lesa. Si è già detto che il diritto soggettivo è sorto dal momento in cui viene posta in essere una delle condotte di cui all'art. 463 c.c. e che non si ravvisano ostacoli alla tutela giurisdizionale immediata di questo diritto. A questo punto, occorre semplicemente valutare in capo a quale soggetto sia sorto tale

diritto, ossia chi, risultando titolare, possa agire in giudizio proponendo l'azione di indegnità.

Il punto di partenza di questa analisi è costituito dal fatto che il diritto in esame assume la consistenza di un diritto potestativo. Si tratta di una situazione giuridica soggettiva che consiste nell'attribuzione di un potere a un soggetto al fine di tutelare un proprio interesse.

Occorre, pertanto, verificare se l'interesse a una pronuncia sull'indegnità possa ricorrere nella persona della cui successione si tratta (così da configurare in capo alla stessa un diritto potestativo tutelabile in giudizio), ovvero se tale interesse sia incompatibile con un soggetto che rivesta tale qualifica, così come sostenuto da parte convenuta: "Ed invero, una corretta lettura del contenuto degli artt. 466 e 463 del Codice Civile postula che unico legittimato all'azione di indegnità è colui il quale vanta un interesse patrimoniale, vale a dire colui che "è potenzialmente idoneo a subentrare all'indegno nella delazione ereditaria."

Con ciò non si vuole contraddire quanto già detto in punto di interesse ad agire, giacché si tratta, in questo caso, di una rilevanza dell'interesse avente carattere puramente sostanziale e non processuale, dal momento che dalla sussistenza di tale interesse non dipende la proponibilità dell'azione, ma l'esistenza della stessa situazione giuridica.

In passato, in giurisprudenza si era affermato che l'azione di indegnità potesse essere fatta valere da chiunque vi avesse interesse, ancorché non patrimoniale. Tuttavia, la Cassazione (Cass. civ. 6859/1993) si è successivamente orientata in senso contrario. La Suprema Corte ha infatti sostenuto che la legittimazione spettasse esclusivamente a coloro che vantassero un interesse di natura patrimoniale (e non meramente morale o familiare). Alla base di questa scelta, vi era la cognizione che l'indegnità avrebbe comportato un'esclusione dalla successione, determinando il passaggio della quota spettata all'indegno ad altri eredi.

Pertanto, è da sempre apparso evidente che questi soggetti, ossia i coeredi dell'indegno, avessero piena legittimazione ad agire, dal momento che dalla pronuncia sull'indegnità avrebbero tratto giovamento sotto forma di accrescimento della propria quota ereditaria.

Ben diverso è il caso in cui sia la persona della cui successione si tratta ad agire in giudizio. È infatti evidente che questo soggetto non agisce per conseguire un vantaggio economico immediato paragonabile a quello degli altri coeredi. Pur tuttavia, anche in questo caso, seppur con significative differenze, si deve riconoscere il carattere della patrimonialità di questo interesse e, in senso più generale, la sua meritevolezza. Infatti, non si può escludere che tale interesse sia patrimoniale solamente perché non si sostanzia nell'intento di subentrare all'indegno nella delazione ereditaria. Invero, il risultato al quale aspira la persona della cui successione si tratta proponendo azione

di indegnità è quello di ottenere una diversa ripartizione delle proprie sostanze attraverso l'esclusione dell'indegno dalla successione. È evidente che tale interesse non può essere ricondotto esclusivamente a una dimensione morale o familiare, dal momento che trova soddisfazione in un risultato economico - patrimoniale, direttamente suscettibile di valutazione economica. Infatti, la proposizione dell'azione di cui art. 463 c.c. da parte della persona della cui successione si tratta è volta allo stesso intento al quale è diretta la volontà di testare, ossia disporre dei propri beni in un determinato modo per il tempo in cui si avrà cessato di vivere. Ebbene, non sembra possibile sostenere che l'interesse a testare debba essere considerato un interesse esclusivamente non patrimoniale. (Si evidenzia, a tal proposito che le disposizioni del testamento riguardanti il patrimonio del de cuius compongono il c.d. contenuto patrimoniale del testamento, contrapponendosi alle disposizioni non patrimoniali). L'interesse che spinge la persona della cui successione si tratta ad agire per l'indegnità non è altro, dunque, che una espressione del più generale interesse a disporre dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere. È evidente che tale interesse riveste un'importanza considerevole nel nostro ordinamento ed è dal legislatore ampiamente tutelato. In questo senso, l'istituto dell'indegnità si atteggia a strumento utile per soddisfare pienamente l'interesse della persona della cui successione si tratta a disporre dei propri beni: questo soggetto potrà infatti influenzare i termini della chiamata alla successione.

È pur vero che si tratta di uno strumento ben circoscritto, che non può essere attivato arbitrariamente dalla persona della cui successione si tratta, ma solo al ricorrere di determinati presupposti previsti dal legislatore.

Inoltre, a riprova dell'importanza che assume nel nostro ordinamento l'interesse a disporre dei propri beni per il tempo in cui si avrà cessato di vivere, si deve osservare che proprio lo stesso istituto dell'indegnità si atteggia a forma di tutela di questo interesse. In particolare ai num. 4, 5 e 6 dell'art. 453 co.1 c.c. sono sanzionate quelle condotte dirette a minare la capacità di testare.

Pertanto, non può disconoscersi la meritevolezza dell'interesse della persona della cui successione si tratta a ottenere una pronuncia sull'indegnità di un proprio erede.

Infine, pare una contraddizione non tollerabile ammettere che tale strumento di tutela possa essere azionato da altri soggetti e non già dalla persona offesa dalla condotta dell'indegno. Ciò anche in quanto, come si è già detto, l'istituto dell'indegnità è posto primariamente a tutela dell'integrità fisica e morale della persona della cui successione si tratta, nonché della sua capacità di testare. In altre parole tale soggetto costituisce il centro di imputazione ultimo dei diritti e degli interessi tutelati da questo istituto.

Pertanto, apparirebbe a fortiori incongruo che, mentre gli eredi possano agire in giudizio ex art. 463 c.c., questa possibilità rimanga preclusa alla stessa persona della cui successione si tratta.

Infine, un ultimo elemento da prendere in considerazione è offerto dal già richiamato art. 466 c.c., il quale prevede che la persona della cui successione si tratta possa, per finalità di perdono, riammettere il soggetto incorso nell'indegnità alla propria successione. Ben si capisce, allora, che gli effetti della sentenza che dichiari l'indegnità potrebbero essere caducati dalla volontà della persona della cui successione si tratta. Apparirebbe poco plausibile sostenere che l'ordinamento abbia voluto riconoscere a tale soggetto un potere così incisivo, senza tuttavia riconoscergli il potere speculare di agire per far dichiarare l'indegnità. In presenza di tutti i presupposti di rito e di merito, la domanda deve essere accolta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerata l'assenza di attività istruttoria e considerato il fatto che la decisione è stata assunta ex art. 281 sexies c.p.c..

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) esclude *[Omissis]* dalla successione di *[Omissis]* e *[Omissis]*
- 2) condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 545,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.

Il presente documento non costituisce fonte ufficiale e la sua diffusione ha solo scopo divulgativo. Il relativo testo è stato reperito e trascritto da fonti affidabili. Tuttavia, si invitano gli interessati a verificarlo su una fonte ufficiale.

Ragionando_weblog è edito dallo studio legale Lucenti e Gattoni stp

Studio dell'anno 2019 Il Sole24 Ore

www.lucentiegattonistp.eu - p.i. 02201870413

Ragionando è un prodotto Jusdicere

